



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO "INNOCENZO XII" - 00042 ANZIO(RM)**

Sede Istituzionale: Via Pegaso 6 -- Dirigenza e Direzione: Via Ardeatina 87 - tel. 06/12.112.5108) -- Succursale: Via Nerone  
C.F.:82005080583 - C.M.: RMP5160002-Cod.Univ.Uff.: UF81VG - PEIO: rmps160002@istruzione.it - PEIC: rmps160002@pec.istruzione.it



Circolare N. 13 del giorno 12.09.2025

Docenti

DSGA

Personale Ata

Sito

**Oggetto: Disciplina dell'incompatibilità: Divieto assoluto di impartire lezioni private a studenti del proprio Istituto; Autorizzazione allo svolgimento della libera professione; Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati; Comunicazione di effettuazione di lezioni private a studenti di altri Istituti.**

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto contenuto in oggetto e si raccomanda la presa visione e la corretta applicazione di quanto notificato.

### **Disciplina dell'incompatibilità.**

La disciplina in oggetto è regolata:

- dalla legge 662/96 art 60 e 61;
- dall' ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni; dall' art. 508 del D.Lgs. 297/94;
- dalla nota MIUR prot. 1584 del 29/07/05

Il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno **previa richiesta annuale da presentarsi entro il 10/10/2025** e autorizzazione del Dirigente Scolastico può:

**a) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;**

L'esercizio della libera professione è subordinato alle seguenti ulteriori limitazioni:

- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione. Infine, perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

**b) svolgere lavori occasionali e saltuari a vario titolo retribuiti. Si evidenzia l'importanza della saltuarietà e dell'occasionalità della prestazione lavorativa. Sono, quindi, autorizzabili solo le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego.**

L'attività esercitata inoltre:

- non deve essere in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento della propria attività di docente a svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica qui evidenziata.

Inoltre, per il personale docente l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede l'impossibilità ad esercitare attività commerciale, industriale e professionale, l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati, l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne in società od enti per i quali la nomina è riservata.

In sintesi

**Attività compatibili (senza autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico):**

- la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e così via che siano collegate a diritti e libertà costituzionalmente garantiti;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere d'ingegno;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali.

**Attività compatibili (previa autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico):**

- collaborazioni, anche retribuite, con riviste, giornali e simili;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
- lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

**Attività assolutamente non compatibili:**

- lezioni private ad alunni iscritti e frequentanti il proprio istituto;
- cariche in società costituite a scopo di lucro;
- titolare di agenzie, laboratori e tutte le attività che non si configurano come occasionali;
- altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale valgono le medesime regole per il personale a tempo pieno per coloro la cui prestazione lavorativa sia superiore al 50%, ferma restando la specificità della disciplina di svolgimento dell'attività lavorativa formalizzata nell'istanza presentata dal personale docente e nell'accoglimento della medesima da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Restano esclusi dalla disciplina gli incarichi conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno (per spezzoni già autorizzati in part time non superiore al 50%).

Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell'Istituto che si trovano nelle condizioni suindicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta secondo la propria situazione al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari. Si rammenta che le sanzioni per lo svolgimento di attività incompatibili sono rafforzate, atteso che la violazione di dette norme costituisce giusta causa di licenziamento.

I dipendenti in part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendenti (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001, si invita tutto il personale docente ed ATA a presentare **entro il 10/10/2025 secondo la modulistica allegata**, domanda di autorizzazione **al Dirigente Scolastico**, che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Val la pena ricordare che anche per svolgere eventuali lezioni private, **ovviamente mai ad alunni del proprio Istituto**, va inoltrata debita dichiarazione preventiva a questo Ufficio, anche in corso d'anno.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Per la Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Antonietta De Luca  
La collaboratrice della Dirigente  
Prof.ssa Renata Ottolini  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/1993)





